



REGOLAMENTO TECNICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'ECONOMICA LOCALE SUI MERCATI ESTERI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI CAMERALI

Il presente Regolamento tecnico viene adottato ai sensi dell'art. 10 – 3° comma del “Regolamento tecnico per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia locale, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni”, al fine di disciplinare, in forma specifica e pur prevedendosi un apposito rinvio al Regolamento appena citato per i casi qui non espressamente disciplinati, i criteri per la concessione di contributi agli Organismi e ai soggetti privati portatori di interessi generali per il sistema socioeconomico locale e soggetti pubblici, come definiti all' art. 2 del citato regolamento, per iniziative di promozione dell'economia locale sui mercati esteri.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento interventi destinati al finanziamento di iniziative realizzate da enti ed organismi appartenenti al sistema camerale, enti privati partecipati dalla Camera di Commercio od altri enti di diritto pubblico, per i quali varranno le regolamentazioni di volta in volta definite con appositi provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento.

I contributi di cui al presente regolamento saranno in ogni caso concessi nel rispetto delle disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie.

Art. 2

ATTIVITA' PROMOZIONALI AMMESSE AL CONTRIBUTO

Possono beneficiare di contributi camerali le seguenti iniziative, che devono essere senza fine di lucro e di interesse per il sistema economico della provincia, alla cui partecipazione devono essere ammessi tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazione:

- a) Partecipazione a fiere e mostre internazionali;
- b) Organizzazione di missioni di rappresentanti di aziende sui mercati esteri e missioni o visite di studio di carattere istituzionale;
- c) Apertura di strutture di rappresentanza dell'Organismo all'estero, qualora non sia già presente un analogo desk istituzionale, camerale o regionale;
- d) Organizzazione di visite di delegazioni di operatori esteri in Italia;
- e) Realizzazione di pieghevoli pubblicitari, cataloghi o altro materiale propagandistico da diffondere all'estero, redatto in una o più lingue straniere purchè illustrativo dell'attività o della consistenza dell'Organismo nel suo complesso (da allegare alla documentazione a consuntivo);
- f) Realizzazione di iniziative di promozione e immagine sui mercati esteri a mezzo stampa, video o altri supporti, a favore delle aziende locali, purchè presentate nel loro complesso o in forma di aggregazione (da allegare alla documentazione in sede di consuntivo);
- g) Effettuazione di studi e di ricerche di mercato, finalizzati alla messa a punto di programmi di penetrazione commerciale, per specifiche categorie di prodotti e paesi, diretti alla promozione del sistema imprenditoriale locale (da allegare alla documentazione in sede di consuntivo);
- h) Realizzazione di attività di informazione e formazione per l'internazionalizzazione delle imprese.

La Camera di Commercio valuterà l'importanza promozionale di ogni singola iniziativa sulla base dell'istruttoria preventiva ed approverà per ciascun Organismo interessato richiedente il programma di attività da sostenere, determinando il contributo concedibile.

Non sono ammesse contribuzioni plurime, nel caso in cui più organismi, appartenenti o facenti capo alla stessa associazione, partecipino alla stessa manifestazione fieristica.

ART.3

FORMULAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di un'iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia provinciale sui mercati esteri, debbono far pervenire apposita domanda in carta libera alla Camera di Commercio, prima dell'avvio della stessa, di norma almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa medesima.

Il suddetto termine può essere derogato qualora l'iniziativa proposta venga avviata con l'inizio dell'esercizio, fermo restando l'obbligo di comunicazione anticipata.

La domanda, debitamente sottoscritta dal rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:

- a) generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b) esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo, nella quale siano evidenziate le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, con espressa indicazione della data di inizio e conclusione. L'esatta indicazione del periodo di realizzazione è di particolare rilevanza per le iniziative di durata pluriennale o comunque per quelle la cui conclusione sia prevista nell'esercizio successivo, al fine di una corretta eventuale imputazione nel bilancio camerale. In questi casi il richiedente dovrà attentamente specificare le attività ed i corrispondenti costi attribuibili ad ogni singolo esercizio di competenza.
Per ciascuna delle iniziative per le quali si richiede il contributo, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: descrizione dettagliata della stessa, indicazione del luogo, della data, delle generalità tecnico-promozionali, delle previsioni circa il numero di aziende partecipanti, delle finalità e dell'efficacia attesa dell'iniziativa in termini di risultati quantitativi e/o qualitativi sul settore interessato;
- c) il piano finanziario, redatto in forma analitica, delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, con le precisazioni di cui al punto b) relativamente alle iniziative di durata superiore all'esercizio di riferimento.
Il piano finanziario evidenzierà tra le entrate, i proventi dell'iniziativa, i contributi richiesti ad altri Enti o organismi, con la specificazione degli stessi e possibilmente la misura della contribuzione, nonché la gratuità o meno della partecipazione dei destinatari dell'iniziativa.
- d) la misura del contributo richiesto;
- e) i dati anagrafici e fiscali del beneficiario, attuatore dell'iniziativa, cui destinare il contributo e che sarà tenuto alla rendicontazione conclusiva;
- f) la disponibilità a fornire tutti gli ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la corrispondente documentazione, che si rendessero necessari in sede istruttoria;
- g) l'impegno a dare visibilità esterna al contributo camerale secondo le modalità di volta in volta definite dall'Ente camerale, tra cui adeguato e corretto uso del logo camerale secondo i criteri e con i limiti fissati dal relativo manuale d'uso;
- h) le dichiarazioni, da redigersi nelle forme di legge, concernenti il rispetto degli obblighi inerenti il pagamento del diritto annuale (se dovuto), della normativa comunitaria in materia

di aiuti di Stato, qualora applicabile nelle diverse fattispecie, nonché di altre ipotesi qualora prescritte.

I consorzi costituiti ai sensi della Legge 21 febbraio 1989 n. 83 "Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" dovranno allegare inoltre l'elenco delle aziende associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, essendo la documentazione relativa all'atto costitutivo e allo statuto vigente al momento della domanda e al bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, comprensivo del conto profitti e perdite, disponibile presso il Registro delle Imprese.

La Camera di Commercio, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la regolarità formale della stessa, adotta apposito provvedimento sull'accoglimento o rigetto delle stesse.

Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto o sospeso, qualora l'irregolarità riguardi i requisiti formali o sostanziali della domanda, per un tempo congruo e comunque non superiore ai 30 gg.

I provvedimenti sono adottati per competenza dalla Giunta camerale o dalla dirigenza, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente. L'esito viene quindi comunicato tempestivamente al richiedente e comunque entro 30 giorni dall'esecutività dei provvedimenti adottati.

Eventuali successive variazioni ai progetti approvati dalla Giunta camerale dovranno essere comunicate con sufficiente anticipo, affinché possano essere sottoposte al riesame della Giunta camerale.

ART. 4

INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Non possono essere ammesse al contributo camerale le domande:

- a) che comportino il finanziamento di attività manifestamente non coerenti con la programmazione ed i fini istituzionali della Camera di Commercio, ovvero presentate da soggetti non portatori di interessi collettivi, ovvero che non trovino la necessaria copertura finanziaria nel bilancio camerale;
- b) che comportino il finanziamento di attività già previste dalla programmazione regionale del sistema camerale e dal programma promozionale all'estero della Camera, ove determinato, salvo che non sussistano giustificati motivi che non rendano possibile la partecipazione dell'organismo nell'ambito di dette iniziative;
- c) che non siano aperte alla generalità dei potenziali destinatari o partecipanti all'iniziativa;
- d) che siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento;
- e) incomplete, irregolari, anche a seguito di invito alla regolarizzazione e scadenza del termine assegnato, o di cui venga accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all'attuale o a precedenti richieste di contributo.

ART. 5

LIMITE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO CAMERALE

I progetti ammessi al contributo verranno finanziati per un importo massimo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati ed ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa; la Giunta potrà discrezionalmente decidere percentuali di

contribuzione minori alle eventuali richieste in riferimento alla rilevanza del progetto presentato ed alle disponibilità di bilancio.

Per i contributi superiori a euro 50.000, qualora espressamente richiesto dal soggetto terzo all'atto della presentazione della domanda iniziale, è facoltà dell'Ente ammettere la liquidazione del contributo in due frazioni.

L'Ente potrà quindi erogare una quota parte del contributo totale concesso, in misura corrispondente a non meno del 50% dello stesso e comunque correlata proporzionalmente ai costi effettivamente sostenuti.

L'erogazione di tale prima frazione avverrà, nei limiti percentuali stabiliti in sede di concessione, su apposita richiesta del beneficiario, attestando il rispetto delle norme regolamentari ed attenendosi alle modalità di rendicontazione di cui al successivo art. 8.

Resta fermo quindi l'obbligo della rendicontazione finale e l'impegno alla restituzione di quanto percepito qualora l'iniziativa non si concluda o si discosti da quella preventivata, anche alla luce delle disposizioni di cui al successivo art. 8.

ART. 6

SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le seguenti categorie di spese:

- a) spese dirette documentabili attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e di spesa;
- b) spese direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa; al riguardo e alla luce del successivo art. 8, dai corrispondenti documenti finali di spesa - in originale o in copia - dovranno risultare sia l'imputabilità diretta delle spese al soggetto richiedente che ogni utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo.

Le spese si intendono al netto dell'IVA, qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario.

In ogni caso, non si dovrà trattare di iniziative già avviate o concluse alla data di presentazione dell'istanza iniziale di contributo; conseguentemente, le spese non debbono essere sostenute anteriormente all'istanza medesima.

Con riferimento alle attività considerate nel precedente art. 2, saranno ammesse a contributo le seguenti spese sostenute a tal fine dagli organismi:

- 1- Per partecipazione a fiere e mostre e missioni all'estero di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2:
 - a) spese di acquisto area, di allestimento e di servizi specifici in fiera, nonché per servizio di interpretariato;
 - b) viaggio (se viaggio aereo, tariffa di classe economica);
 - c) solo pernottamento in hotel di categoria non superiore alle 4 stelle o business standard unicamente per i giorni della manifestazione, compreso se richiesto il giorno precedente l'apertura della fiera per le eventuali necessità di allestimento;
 - d) spese di trasporto campionari da esporre in fiera, purché non destinati alla vendita;
 - e) per le missioni potranno altresì essere prese in considerazione le spese sostenute in loco per l'organizzazione degli incontri operativi.

Le spese sub b) e c) sono ammesse per un solo rappresentante dell'Organismo, che non sia nel contempo anche rappresentante di aziende associate partecipanti, e di un rappresentante di ogni azienda partecipante all'iniziativa.

I contributi saranno concessi solo nel caso in cui si preveda una presenza collettiva organizzata, venendo a cessare dopo la 3^a presenza consecutiva alla medesima manifestazione.

2- Per organizzazione di visite di delegazioni di operatori esteri in Italia, di cui alla lettera d) dell'art. 2 il contributo potrà essere disposto a parziale abbattimento delle spese di ospitalità (viaggio - se viaggio aereo in classe economica - e solo pernottamento), delle spese di interpretariato e di affitto sale.

3- Per le iniziative pubblicitarie, di marketing per la promozione all'estero, l'apertura di strutture di rappresentanza all'estero, l'effettuazione di studi e di ricerche di mercato, la realizzazione di attività di informazione e formazione per l'internazionalizzazione, di cui alle restanti lettere dell'art.2 l'erogazione del contributo è vincolata alla presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

Premesso che l'Ente camerale può intervenire soltanto a sostegno di veri e propri costi progettuali di investimento (con ciò intendendosi gli oneri connessi alla realizzazione di progetti e iniziative specifiche e non i costi correnti amministrativi, di gestione e di mero funzionamento), possono essere altresì ammesse a contributo – qualora espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e fatti salvi ulteriori limiti imposti dalla regolamentazione in tema di aiuti di stato per singoli casi – le seguenti spese, secondo i limiti indicati e purché correlate alle azioni da svolgere:

- spese generali e di organizzazione: sono ammissibili – fino alla percentuale massima del 5% delle spese vive e dirette progettuali - le spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, internet, riscaldamento, energia elettrica e similari; dette spese andranno evidenziate a parte nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art.8, senza necessità di specifica documentazione a corredo;
- spese di personale dipendente: sono ammissibili fino alla percentuale massima del 5% degli oneri vivi e diretti, a condizione che dette spese siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo (ore) dedicato alle iniziative da parte del personale; il relativo costo andrà comprovato mediante la trasmissione di apposita documentazione - in originale o in copia – (ad esempio, statini stipendiali), a corredo di quanto deve essere appositamente attestato in sede di dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art.8.
Nel caso di Consorzi Export, dette spese generali di organizzazione e di personale dipendente devono essere dichiarate escluse dall'ammissione a contribuzione ai sensi della Legge 21 febbraio 1989 n. 83 "Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane".
- spese di rappresentanza: sono ammissibili - fino alla percentuale massima del 5% degli oneri vivi e diretti progettuali - le spese per pranzi, colazioni di lavoro, rinfreschi, piccoli doni, a condizione che dette spese siano rendicontate a parte e siano specificatamente legate alle iniziative oggetto del contributo; il relativo costo andrà comprovato mediante la trasmissione di apposita documentazione - in originale o in copia, a corredo di quanto verrà appositamente attestato in sede di dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art.8.

Non saranno prese in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare:

- a) le iniziative già previste dalla programmazione regionale e dal programma promozionale all'estero della Camera, come specificato all'art. 4 lettera b);
- b) le spese connesse ad attività commerciali e orientate alla vendita quali l'acquisto, il trasporto, l'assicurazione delle merci;
- c) le spese relative a stand aziendali, all'interno di partecipazioni fieristiche collettive, di dimensioni maggiori di 16 mq.

ART. 7

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

La data di avvio dei progetti deve essere sempre compresa entro l'anno di riferimento indicato nella richiesta di contributo.

Nel caso di mancata realizzazione dell'attività è richiesta una tempestiva comunicazione all'Ente camerale, con conseguente rinuncia al finanziamento.

E' prevista la possibilità di richiedere all'ente camerale, eccezionalmente, una proroga dei termini di conclusione del progetto, evidenziando le particolari motivazioni, che sarà discrezione dell'ente camerale eventualmente recepire, attraverso propria comunicazione scritta.

ART. 8

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Il proponente o il diretto destinatario del contributo, indicato dal proponente, è soggetto all'obbligo della rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo camerale.

Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario è tenuto a produrre entro i termini di cui al comma successivo la documentazione amministrativa e copia dei materiali eventualmente prodotti, pena la decadenza del contributo, consistente in:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati data di avvio e di termine del progetto, i risultati promozionali ed economico-commerciali conseguiti sul piano della promozione economica della provincia e la visibilità data all'intervento camerale;
- b) elenco delle aziende partecipanti con allegato l'elenco del/dei rappresentante/i aziendali presenti alla manifestazione;
- c) il rendiconto analitico, reso mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legislazione vigente, delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute - nel rispetto delle specificazioni circa le spese ammesse al contributo - in cui siano elencati gli importi e gli estremi delle fatture o altri documenti di spesa e di entrata relativi all'iniziativa oggetto del contributo, con tutti i dati per la loro individuazione (numero, data, destinatario, ecc..).

I corrispondenti documenti di spesa in originale o in copia da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto richiedente e ogni necessario ed utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo.

Le fatture relative alle spese di viaggio e soggiorno dovranno inoltre riportare i nominativi delle persone che hanno usufruito dei servizi in parola e le relative date. Qualora necessario, la documentazione in lingua estera dovrà essere debitamente tradotta con annessa dichiarazione dell'organismo, in modo tale che risulti con evidenza la causale delle operazioni effettuate;

- d) gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali, inerenti ad esempio il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

I termini per la presentazione della rendicontazione sono stabiliti in sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa e comunque, in considerazione dell'epoca in viene svolta l'iniziativa, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Qualora entro tale data il beneficiario non sia nelle oggettive condizioni di poter produrre completamente la documentazione richiesta, esso è comunque tenuto, a pena di decadenza dal

beneficio e senza necessità di alcun sollecito da parte della Camera di Commercio, a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi della legislazione vigente, con la quale attesti:

- a) che l'iniziativa ammessa a contributo si è regolarmente svolta e conclusa;
- b) di trovarsi nella oggettiva impossibilità di produrre la completa rendicontazione della stessa;
- c) che la previsione finanziaria presunta consente di ritenere il contributo erogabile, fatte salve le successive verifiche istruttorie.

Solo a fronte della presentazione nel termine indicato di detta dichiarazione la Camera di Commercio potrà effettuare le opportune registrazioni contabili.

ART. 9

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Pervenuta la rendicontazione definitiva, l'ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria.

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine, di massimi 60 giorni dalla data della comunicazione della stessa.

Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, l'ufficio, a seguito di provvedimento di liquidazione del Dirigente competente, trasmette la pratica all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 8 o l'assenza di risposta dell'interessato alla suddetta richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Segretario Generale perché ne proponga l'inserimento da parte del Presidente all'ordine del giorno della prima riunione utile della Giunta camerale per la revoca della concessione e la conseguente variazione nelle scritture contabili. La pratica è ugualmente portata al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata nella sua realizzazione da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale.

Il contributo, qualora il rendiconto consuntivo evidenzia una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale in proporzione alla percentuale ammessa. Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio. Restano fermi gli obblighi di restituzione nei casi di cui all'art. 5.

ART. 10

NORME FINALI

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo **www.tv.camcom.it**, per la sua massima diffusione e conoscenza.

Analogamente verrà pubblicato sul medesimo sito e periodicamente aggiornato l'Albo dei Beneficiari, ai sensi delle norme vigenti in merito e segnatamente dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 nonché delle indicazioni ministeriali in materia.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2008 e troverà applicazione riguardo la concessione di contributi deliberata dalla Giunta camerale a decorrere dalla stessa data e a valere per gli anni successivi.

(Adottato con provvedimento della Giunta camerale n. 89 del 22.7.2008).